

# **TI\_GERICHTE 11.2025.101 vom 29. September 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2025.101](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2025.101)

FR: TI\_GERICHTE 11.2025.101 du 29 septembre 2025

IT: TI\_GERICHTE 11.2025.101 del 29 settembre 2025

## **Regeste**

Carente indicazione dei rimedi giuridici; nessuna retroattività di una richiesta di gratuito patrocinio

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP1 il 2 luglio 2025 e l'appello è stato introdotto il 1° settembre 2025. L'appellante, nel capitolo “ammissibilità e tempestività del ricorso”, accenna al fatto che la decisione relativa all'istituzione di una nuova curatela educativa tramite un curatore professionale è stata emanata “senza sentire le parti”, evoca l'art. 308 cpv. 1 CPC, indica che il primo giudice “si è determinato in relazione ai diritti di visita del figlio sulla base degli atti istruttori fino ad oggi assunti” per trarre la conclusione che si tratta di una “decisione incidentale appellabile in base alla norma indicata” e che non essendo stata pronunciata in procedura sommaria, il termine prescritto dall'art. 311 CPC (trenta giorni) risulta applicabile. A suo parere, quindi, il termine di ricorso sarebbe scaduto, tenendo conto delle ferie giudiziarie, il 2 settembre 2025, donde la tempestività dell'appello. In realtà, che la decisione impugnata sia “incidentale” nel senso dell'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC con rinvio all'art. 237 CPC è dubbio (sulla nozione di decisione incidentale: RtiD I-2016 n. 39c pag. 717 consid. 2). Trattandosi poi di una procedura di divorzio tuttora in corso, appare altresì dubbio che si possano emanare decisioni con la procedura ordinaria prima della sentenza finale. Ove la decisione impugnata fosse stata emanata senza sentire le parti, poi, nemmeno sarebbe impugnabile (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1), mentre se fosse stata adottata sulla base di una parziale istruttoria potrebbe configurare un decreto intermedio. Quale sia quindi la natura della decisione impugnata appare così incerto. La questione non è di poco conto ove si pensi appunto ai termini di impugnazione della procedura ordinaria (30 giorni sospesi dalle ferie: art. 311 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 1 CPC) oppure sommaria fino al 31 dicembre 2024 (10 giorni non sospesi delle ferie: art. 314 cpv. 1 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC) o dal 1° gennaio 2025 (30 giorni non sospesi dalle ferie: art. 314 cpv. 2 combinato con l'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Premesso ciò, se l'accertamento del rispetto dei termini di impugnazione spetta in linea di principio all'autorità di appello, l'indicazione sui rimedi giuridici, ovvero le informazioni relative alla forma del mezzo d'impugnazione previsto dalla legge, al termine per inoltrarlo e all'autorità alla quale indirizzarlo, compete all'autorità che ha emanato la decisione impugnabile.

### **E. 2**

Nella fattispecie, tuttavia, l'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata non è di sussidio, il Pretore aggiunto avendo riprodotto l'insieme delle disposizioni relative all'appello. Se non che una simile indicazione non è conforme alle

esigenze poste dall'art. 238 lett. f CPC (sentenza del Tribunale federale 4A\_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.2; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2<sup>a</sup> edizione, n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 19 ad art. 238; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 3<sup>a</sup> edizione, n. 38 ad art. 238). La giurisprudenza ha già avuto modo così di stabilire che l'indicazione dei rimedi giuridici dev'essere individualizzata secondo il ricorso effettivamente esperibile nel caso concreto. La decisione deve pertanto specificare se può essere impugnata con appello o reclamo ed entro quale termine (sentenze del Tribunale federale 4D\_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.2 e 4A\_475/2018 del 12 settembre 2019 consid. 5.1; v. anche Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 238; Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 20 ad art. 238; Trezzini, op. cit., n. 40 ad art. 238; Schmid/ Brunner in: Basler Kommentar, ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 26 ad art. 238; Kriech in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 3<sup>a</sup> edizione, n. 14 ad art. 238; D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Lötscher/Leuenberger/Seiler [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, Art. 219-408 ZPO, 4<sup>a</sup> edizione, n. 24 ad art. 238; Sogo/Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3<sup>a</sup> edizione, n. 17 ad art. 238; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 14 ad art. 238).

### **E. 3**

Nel passato questa Camera aveva invero ritenuto di poter transigere sull'indicazione dei rimedi giuridici non conformi all'art. 238 lett. f CPC ma aveva sollecito la Pretura del Distretto di Bellinzona a maggior attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso che non sorprendesse la loro buona fede processuale (sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2). A distanza di anni, tuttavia, nulla è cambiato (cfr. I CCA sentenze inc. 11.2024.77 del 20 giugno 2024 consid. 2 e inc. 11.2023.86 del 18 agosto 2023 consid. 4). Ciò non è ammissibile e l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può dunque essere rinnovata. E ciò a maggior ragione con l'accresciuta protezione della buona fede dovuta all'introduzione, dal 1° gennaio 2025, dell'art. 52 cpv. 2 CPC per il quale le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino degli svantaggi per la parte che se ne prevale. Pur comprendendo la delicatezza del caso in esame, in circostanze siffatte la decisione impugnata non può che essere annullata e gli atti rinviati in prima sede affinché il Pretore aggiunto individualizzi il rimedio giuridico effettivamente esperibile nel caso concreto con l'indicazione del termine di ricorso.

### **E. 4**

Le particolarità della fattispecie giustificano di annullare la decisione – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare AO1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

### **E. 5**

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone poi problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante il 4

settembre 2025, essa non può entrare in linea di conto. In linea di principio, tale beneficio si riferisce soltanto agli atti compiuti dal richiedente a decorrere dall'istanza, o meglio agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza. Solo in casi eccezionali quali la necessità di procedere con urgenza – palesemente estranea nella fattispecie – il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC; sentenza del Tribunale federale 5D\_37/2024 del 26 maggio 2025 consid. 3.3.2 con rinvii). E nel caso concreto, dopo il 1° settembre 2025 il patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello. La richiesta di assistenza giudiziaria risulta così senza oggetto.

## **E. 6**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammissibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Nella misura in cui si trattasse di provvedimenti cautelari il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.